

COMUNE DI POLVERIGI
PROVINCIA DI ANCONA

IL REVISORE UNICO

Verbale n. 45	Data: 28.06.2021
OGGETTO	Parere sulla operazione di scissione parziale di VIVA SERVIZI S.p.A.

L'anno duemilaventuno , il giorno ventotto del mese di Giugno il Revisore Unico nella persona del Dott. GIORGIO CALAFIORE nominato con delibera dell'organo consiliare n. 54 del 31.10.2019

ha espresso il seguente PARERE

sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale N. 37 del 24.06.2021

ad oggetto "Operazione di scissione parziale di VIVA SERVIZI S.p.A. Provvedimenti."

Premessa

-l'art. 239 comma 1, lettera b) n.3 del D.Lgs. n. 267/2000, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione e di partecipazione ad organismi esterni;

Considerato che

- Viva Servizi S.p.A. il cui Statuto vigente viene allegato sotto la lettera A alla proposta di delibera è una società per azioni di diritto privato con sede legale in Ancona, Via del Commercio n. 29 e capitale sociale pari a Euro 55.676.573,00, interamente versato, suddiviso in n. 55.676.573 azioni ordinarie del valore di Euro 1,00 ciascuna, partita IVA, partecipata da 44 Comuni, di cui 42 della provincia di Ancona e 2 della Provincia di Macerata;
- il Comune di Polverigi è socio della Viva Servizi, con una partecipazione pari allo 0,737% del capitale sociale;
- la Società è affidataria in house del servizio idrico integrato da parte dell'Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 2 - Marche Centro – Ancona ("AATO 2") fino al 31 dicembre 2030, in base alla convenzione approvata con Delibera n. 3 del 25 giugno 2003, come di volta in volta modificata;
- in data 16 giugno 2021, il consiglio di amministrazione della Società ha approvato il progetto di Scissione Parziale allegato alla presente delibera

Preso atto che:

1. L'Operazione, come da progetto approvato, ai sensi degli articoli 2506-bis e 2501-ter del codice civile, dal consiglio di amministrazione di Viva Servizi in data 16 giugno 2021 e allegato alla presente delibera sotto la lettera B), prevede una scissione di tipo
 - i. parziale, in quanto non comporta l'estinzione della Società ma solo il trasferimento delle partecipazioni detenute in Estra ed Edma alla costituenda Viva Energia, e
 - ii. proporzionale, in quanto, per effetto della Scissione, ai soci di Viva Servizi saranno assegnate azioni di Viva Energia in proporzione alle azioni dagli stessi detenute in Viva Servizi, senza conguaglio in denaro;
1. non sono previsti criteri di attribuzione delle azioni della Viva Energia diversi da quello proporzionale;
2. la Viva Energia, avrà sede legale in Ancona, in via del Commercio, 29, capitale sociale pari a Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), interamente versato, suddiviso in n. 50.000 (cinquantamila) azioni ordinarie del valore di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna e da iscriversi presso il Registro delle Imprese di Ancona;
3. lo statuto della Viva Energia viene allegato alla presente delibera sotto la lettera C;
4. ad esito della Scissione Parziale, il patrimonio netto contabile della Società si ridurrà di un importo complessivo pari a Euro 54.154.162,00 mediante imputazione del relativo ammontare a titolo di riduzione delle riserve per Euro 54.154.162,00, con assegnazione alla

Cue

- Viva Energia di un valore netto contabile pari a 54.154.162,00;
5. gli effetti della Scissione Parziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2506-*quater*, comma 1, del codice civile, decorreranno dalla data dell'iscrizione dell'atto di scissione presso il competente Registro delle Imprese, e nondimeno, la Scissione Parziale sarà sospensivamente condizionata al consenso del *pool* di banche in adempimento al contratto di finanziamento sottoscritto dalla Società in data 3 novembre 2015;
 6. l'Operazione risulta funzionale ad assicurare una migliore gestione del servizio idrico integrato da parte della Società mediante la costituzione di un soggetto pienamente dedicato al suo *core business* naturale, quale lo svolgimento diretto di servizi pubblici locali sul territorio dei Comuni soci ed in particolare della fornitura del servizio idrico integrato sul territorio dell'AATO 2, che possa continuare nel suo percorso di implementazione delle migliori soluzioni tecniche ed organizzative richieste per l'ottenimento dei massimi livelli di efficienza, anche con riguardo al consolidamento della sua posizione sul mercato quale operatore di riferimento nel settore dei servizi pubblici locali;
 7. l'Operazione consentirà anche una gestione maggiormente efficace da parte dei Comuni soci delle partecipazioni afferenti al ramo energetico, con la costituzione di un nuovo attore totalmente dedicato a tale attività;
 8. nell'ambito delle valutazioni della Società si è ritenuto che, tra le possibili opzioni con le quali pure si sarebbe potuto ottenere l'effetto segregativo perseguito, la strada migliore fosse rappresentata dall'Operazione.

Visto

- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”, ed in particolare,
 - l'art. 7, comma 1, in base al quale le amministrazioni pubbliche devono deliberare preventivamente circa la costituzione di una società partecipata e, nel caso di partecipazioni comunali, stabilisce che tale deliberazione sia assunta dal consiglio comunale;
 - l'art. 7, comma 7, in base al quale anche le trasformazioni societarie, tra cui possono annoverarsi anche le operazioni di scissione, devono essere adottate con le modalità di cui al comma 1 del medesimo articolo e soddisfare l'onere motivazionale di cui all'art. 5;
 - l'art. 5 in base al quale le amministrazioni pubbliche devono motivare in merito al rispetto delle finalità istituzionali di cui all'art. 4, evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria;
 - l'art. 4, comma 2, lett. a), in base al quale le amministrazioni pubbliche possono detenere, anche in via indiretta, quote nelle società che producono servizi di interesse generale, inclusa la realizzazione e gestione delle reti e degli impianti funzionali per lo svolgimento dei servizi medesimi;
 - l'art. 5, comma 3, in base al quale l'atto deliberativo adottato dal consiglio comunale deve essere trasmesso alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

Visto

- il decreto legislativo 18 agosto 2020, n. 267, recante il “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*” (“TUEL”), ed in particolare, l'art. 112, comma 1, in base al quale gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante le “*Norme in materia ambientale*” (il “Codice Ambiente”), ed in particolare, l'art. 141, comma 2, in base al quale il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, recante l’“*Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144*” ed in particolare, l'art.14, comma 1, in base al quale l'attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico.

Rilevato che

- l'Operazione, in quanto riguardante una società a totale partecipazione pubblica come la Viva Servizi, è disciplinata dalle norme del TUSPP;

que

- l'Operazione si caratterizza come un'operazione societaria di natura straordinaria che verrà attuata con la costituzione di una nuova società, e che pertanto essa deve considerarsi analoga ad una trasformazione ai sensi e per gli effetti delle norme sopra richiamate del TUSPP, con particolare riferimento all'art. 7.

Considerato che: -l'Operazione, come sopra analiticamente descritta, presenta alcuni vantaggi significativi per il Comune ed, in particolare, la Scissione Parziale:

- a) risulta idonea a realizzare gli obiettivi di sviluppo della Viva Servizi, con l'effetto di rafforzare l'attività della Società nel settore del servizio idrico integrato e contribuire a consolidare il suo già elevato livello di specializzazione nel settore di riferimento, ridefinendone l'organizzazione con una maggiore attenzione alla gestione di un servizio pubblico di primaria rilevanza;
- b) è idonea a mantenere e consolidare le sinergie industriali e operative esistenti tra le attività svolte da Viva Servizi nell'ambito del servizio idrico integrato e quelle svolte nel settore energetico, per mezzo delle partecipazioni detenute in Estra ed Edma, con potenzialità di miglioramento della qualità e varietà dei servizi offerti, con efficienze specifiche, tangibili e traslabili sul consumatore;
- c) risulta idonea ad agevolare, e quindi a rafforzare, la funzione di controllo e gestione delle partecipazioni comunali, mediante la costituzione di un'entità unitaria e centralizzata, direttamente partecipata dai Comuni soci ed esclusivamente dedicata alla gestione delle partecipazioni afferenti al ramo energetico, prima detenute per mezzo della Viva Servizi, così da favorire, grazie a una gestione diretta delle partecipazioni comunali in società operanti nel campo dei servizi pubblici di interesse generale (come devono essere qualificate Estra ed Edma) un controllo più efficace ed efficiente circa l'espletamento dei servizi svolti in conformità agli obblighi di servizio pubblico;
- d) determinerebbe una forma di gestione più specializzata, capace di adeguarsi in modo maggiormente efficace alle peculiarità organizzative, gestionali ed amministrative del settore energetico, separandole dalla gestione del servizio idrico integrato, perseguendo in tal modo finalità di razionalizzazione delle partecipazioni da parte dei Comuni Soci, in ossequio ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- e) è funzionale a organizzare le partecipazioni pubbliche dei Comuni Soci in modo efficiente, efficace ed economico, così da garantire una maggiore capacità dei Comuni Soci di verificare la corretta gestione del servizio svolto dalle società partecipate ed in particolare il rispetto degli standard di servizio e delle condizioni di accessibilità, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza che lo contraddistinguono;

Visto il parere favorevole ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di delibera;

VISTI

- il vigente statuto comunale
- il regolamento di contabilità dell'ente

ESPRIME

parere Favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto.

Invita, inoltre, l'Ente a:

- **monitorare attentamente e costantemente** l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- **verificare periodicamente** i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri periodici con gli Amministratori e i relativi Organi di Controllo;
- **inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti** copia della deliberazione di Consiglio comunale in questione.

Dott. Giorgio Calafiore



